



ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominate le "Parti",

al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori,

vista la Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Vienna l'8 novembre 1968,

hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la rispettiva legislazione nazionale, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

1. La patente di guida brasiliana cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia.

2. La patente di guida italiana cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio brasiliano, trascorsi centottanta giorni dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Brasile.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle vigenti normative delle Parti.

Articolo 4

1. Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida. Si considerano situazioni particolari, quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard ovvero uso di protesi.

2. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente nel territorio dell'altra Parte da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.

3. Le Autorità competenti possono richiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste, in conformità con la legislazione vigente nei territori delle Parti.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

5. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti, sono applicate alla nuova patente di guida, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

1. Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

2. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle due Parti viene definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle *Tabelle di equipollenza* allegate al presente Accordo.

2. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle due Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco *Modelli patenti di guida* allegato al presente Accordo.

3. Le *Tabelle di equipollenza*, l'*Elenco dei modelli delle patenti di guida* - completo delle immagini dei modelli in esso individuati - e i *Formulari bilingue* di cui all'art. 8, costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati Tecnici possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambi di Note. I predetti Scambi di Note saranno effettuati per via diplomatica ed entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore di ciascuno Scambio di Note, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

4. Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

La predetta Autorità centrale, svolge le singole procedure di conversione delle patenti di guida estere presso le sue strutture periferiche distribuite in tutto il territorio italiano, denominate Uffici della Motorizzazione Civile (UMC)

b) nella Repubblica Federativa del Brasile: il Ministero dei Trasporti, attraverso la Segreteria Nazionale del Traffico (SENATRAN).

La SENATRAN delega agli organi e alle entità esecutivi di transito degli Stati e del Distretto federale la competenza di eseguire le procedure di conversione delle patenti di guida.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità centrali competenti dell'altra Parte, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche - consolari. Il ritiro della patente da convertire avviene solo al momento della consegna della nuova patente emessa per conversione.

Articolo 8

1. L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, via e-mail, alla competente Autorità centrale dell'altra Parte, informazioni circa i dati relativi alla patente da convertire.

2. Per la richiesta e il rilascio delle informazioni, le Autorità competenti si avvalgono dei *Formulari bilingue*, allegati al presente Accordo.

3. L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, ulteriori informazioni alla competente Autorità centrale dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo lo scambio d'informazioni con i formulari bilingue.

Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

1. Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, alle clausole presenti nell'allegato *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*, il quale, al pari del presente Accordo, è giuridicamente vincolante.

2. L'Autorità competente che procede alla conversione acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, comprensiva della dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento, fornita dalla stessa autorità competente.

Articolo 11

1. Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art.7 ed a cui fanno riferimento per l'applicazione degli articoli 8 e 9.

2. Ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

3. Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.

4. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto. Le modifiche al presente Accordo e alla *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti* entreranno in vigore secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del presente articolo. Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste dal terzo paragrafo dell'articolo 6.

5. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti e cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.

6. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo.

7. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

8. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e brasiliana, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana e della Repubblica Federativa del Brasile.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brasilia, il 15 luglio 2024, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

per il Governo
della Repubblica Italiana



per il Governo
della Repubblica Federativa del Brasile

